

Decreto del Presidente della Repubblica del 08/03/2002 n. 66 -

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attivita'

Articolo 2

Documentazione delle operazioni mediante ricevute o schede

Articolo 3

Liquidazione dell'imposta

Articolo 4

Pagamento dell'imposta

Articolo 5

Tenuta e conservazione della documentazione contabile

Articolo 6

Disposizioni abrogate

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 03/05/2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, ed in particolare l'articolo 6 il quale dispone che gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo l'eliminazione degli obblighi formali, la semplificazione degli adempimenti e la loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici ed ogni altro strumento tecnicamente idoneo, l'unificazione delle modalita' di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte ed il ricorso a mezzi di pagamento di uso comune; con i predetti regolamenti sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articoli 23 ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze al quale sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite ad altri enti;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 3 maggio 2001;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attivita'

In vigore dal 03/05/2002

1. I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), presentano la dichiarazione di inizio di attivita', entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del [decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto. Detta dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attivita' svolta, nonche' il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.

2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione e' contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.

3. I contribuenti che cessano l'attivita', presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.

4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalita' stabilite con apposito decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Documentazione delle operazioni mediante ricevute o schede

In vigore dal 03/05/2002

1. I soggetti d'imposta che per gestire la raccolta delle scommesse si avvalgono di sistemi informatici per il collegamento in tempo reale al totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze documentano le operazioni effettuate mediante la ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate con decreti del Ministero delle finanze in data 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, e in data 21 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999, e contenenti solo dati di carattere anonimo.

2. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a tutte le operazioni inerenti all'esercizio della funzione di raccolta delle scommesse secondo modalita' e specifiche tecniche stabilite con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A., recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa; il numero della gara; il nome ed il numero dell'evento oggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo.

4. Le operazioni relative ai concorsi pronostici soggetti all'imposta unica sono documentate mediante le schede di partecipazione recanti i contrassegni di validazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Liquidazione dell'imposta

In vigore dal 03/05/2002

1. Ai fini del pagamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico, il soggetto d'imposta provvede alla stampa di un prospetto di liquidazione riepilogativo degli introiti delle scommesse stesse, nonché di un prospetto di liquidazione dei concorsi pronostici.

2. I soggetti d'imposta che non si avvalgono di sistemi informatici compilano, prima dell'inizio di ciascuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da inviare in copia al totalizzatore nazionale, anche in via telematica, per i dovuti controlli, entro il mese successivo a quello di riferimento delle gare.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Pagamento dell'imposta

In vigore dal 03/05/2002

1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 e' versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.

2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento e'

effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

3. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui al **Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Tenuta e conservazione della documentazione contabile

In vigore dal 03/05/2002

1. I bollettari ed i documenti previsti dal presente decreto sono tenuti a norma dell'**articolo 2219 del codice civile** e conservati a norma dell'articolo 22, secondo e terzo comma, del **decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Disposizioni abrogate

In vigore dal 03/05/2002

1. Sono abrogati:

- a) nel **decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581**, gli articoli 56 e 60;
- b) nel **decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169**, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, comma 1, e l'articolo 21;
- c) nel decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 16;
- d) nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:
 - 1) l'articolo 8;
 - 2) all'articolo 23, comma 2, le parole: "dell'imposta unica e";
 - 3) all'articolo 3, comma 1, il numero: "16";
- e) nel decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, l'articolo 9, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)